



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Istituto Superiore "Lorenzo Federici"

Liceo: Scientifico - Classico - Scienze Umane - Linguistico

Via dell'Albarotto - 24069 TRESORE BALNEARIO (Bg)

tel. 035/4258726 - 035/4258743 fax. 035/4258463

bgis02400d@istruzione.it - preside@liceotrescore.it

P.E.C: bgis02400d@scuolemail.it - Sito: www.liceotrescore.it

Cod. Mec. BGIS02400D - C.F. 95139130165

REGOLAMENTO DELL'ISTITUZIONE SCOLASTICA PER LA DISCIPLINA DEL CONFERIMENTO PER CONTRATTO DEGLI INCARICHI DI INSEGNAMENTO E PER PARTICOLARI ATTIVITÀ AL FINE DI GARANTIRE L'ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA E LA REALIZZAZIONE DI PROGRAMMI DI RICERCA E DI SPERIMENTAZIONE DI CUI ALL'ART. 40 DEL DECRETO LEGGE 44/2001

- Visto il DPR 8 marzo 1999 n. 275 ed in particolare gli artt.8 e 9;
- Visti gli artt. 33, comma "g" e 40 del D.l. 10 febbraio 2001, n. 44 Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativa contabile delle istituzioni scolastiche";
- Vista la Circ. Prot. 2003/34029 del 27/02/2003 dell'Agenzia delle Entrate Ufficio del Direttore;
- Vista la C.M. n. 2 dell'11 marzo 2008;
- Visto l'art. 46 del DL 112/2008 convertito in legge il 16 agosto 2008, L. n. 133;

IL CONSIGLIO DI ISTITUTO

nella seduta del 5 OTTOBRE 2010, approva il seguente regolamento per lo disciplina del conferimento per contratto degli incarichi di insegnamento e per la realizzazione di programmi di ricerca e di sperimentazione, nei termini che seguono. Il presente regolamento viene allegato al Regolamento d'Istituto, di cui va a far parte integrante.

Articolo 1 - Ambito di applicazione

I contratti di prestazione d'opera possono essere stipulati dalla scuola per l'attuazione di progetti contenuti nel Piano dell'Offerta Formativa relativi ad attività di:

- Insegnamento
- Formazione e aggiornamento
- Consulenza/intermediazione
- Attività particolari

L'istituzione scolastica può stipulare i seguenti tipi di contratto:

- Contratti di prestazione di lavoro autonomo con professionisti che abitualmente esercitano le attività prefigurate nel CCNL della scuola;
- Contratti di prestazione di lavoro autonomo occasionalmente reso, quando rispetto al prestatore l'attività presenta caratteristiche di saltuarietà e secondarietà;
- Contratti di collaborazione coordinata e continuativa, caratterizzati dallo svolgimento dell'attività prestata senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario e continuativo e con retribuzione periodica stabilita.

Tali contratti possono essere stipulati a condizione che la scuola non disponga delle competenze specifiche e tecnico professionali per lo svolgimento degli insegnamenti o attività oggetto del contratto o che risulti comunque l'impossibilità di avvalersi del personale della scuola.

Articolo 2 – Individuazione delle professionalità

Sulla base della programmazione dell'offerta formativa e delle richieste del Collegio dei docenti che deve individuare le esigenze didattiche da soddisfare e le specifiche competenze professionali richieste all'esperto, l'Istituzione Scolastica, verificata l'impossibilità di utilizzare al fine il personale interno ed in coerenza con le disponibilità finanziarie, provvede alla stipulazione di contratti/specifiche convenzioni con esterni in base a:

- Curriculum, titoli culturali e professionali, pubblicazioni debitamente documentati ed esperienze pregresse;
- Progetto presentato dall'esperto e sua congruenza con la richiesta della scuola;
- Valutazione del rapporto qualità/prezzo qualora sia possibile una comparazione di più offerte rispetto al medesimo progetto;

- Appartenenza a uno degli Istituti associati in rete;
- Esperienze precedenti di lavoro con l'esperto che siano state valutate positivamente dalla scuola (teams docenti, organi collegiali, referenti e staff di direzione) o da altre istituzioni scolastiche;
- Parere dell'organo collegiale proponente il progetto.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- essere cittadino italiano o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea
- godere dei diritti civili e politici
- non aver riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale
- essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali.

L'affidamento dell'incarico avverrà previa acquisizione dell'autorizzazione da parte dell'amministrazione di appartenenza dell'esperto, se dipendente pubblico, in applicazione dell'Articolo 58 del Decreto Legislativo 3 febbraio 1993, numero 29 e successive modificazioni ed integrazioni.

Sono esclusi dall'ambito di applicazione del presente regolamento i docenti di altre istituzioni scolastiche, ai quali si applica l'Articolo 35 del CCNL del personale del comparto "Scuola" del 29 novembre 2007.

Per le attività di formazione ed aggiornamento si procede all'affidamento di incarichi ad esperti esterni secondo i criteri stabiliti dal presente regolamento dopo aver prioritariamente interpellato la scuola superiore della pubblica amministrazione e altre scuole superiori pubbliche di formazione nonché il Foromez, ovvero in caso di documentata impossibilità di fare ricorso alle stesse per lo svolgimento di tale attività, nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti di servizi e, comunque, previo espletamento di procedure ad evidenza pubblica ed a condizione che il prezzo dell'affidamento sia inferiore a quello praticato dalle Scuole anzidette.

Articolo 3 – Procedura per la scelta dei contraenti

L'individuazione dell'esperto avviene attraverso appositi avvisi da pubblicare all'albo e sul sito Web dell'Istituto. L'avviso dovrà contenere:

- l'ambito di riferimento (tipo di corso e/o progetto da attivare, altro)
- il numero di ore di attività richiesto
- le modalità ed il termine per la presentazione della domanda;
- i criteri di individuazione
- la misura dei compensi

In particolare, secondo il dettato del punto d), comma 1 Articolo 46 del Decreto Legge 25 giugno 2008 numero 112 convertito in legge il 16 agosto 2008 numero 133 Articolo 46 comma 1, si deve precisare se sia richiesta la specializzazione universitaria oppure se "le attività debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore". Nel caso in cui l'intervento dell'esperto esterno non sia configurabile come attività esclusiva e sostitutiva di insegnamento, bensì come sostegno didattico, culturale, relazionale all'attività del docente titolare e si svolga nell'orario di lezione in compresenza, si può affidare l'incarico stesso anche a personale ricadente nelle condizioni del punto precedente.

Il dirigente scolastico acquisisce agli atti la documentazione e ne verifica la compatibilità con il progetto della scuola. Il dirigente scolastico, sentito l'organo collegiale o il responsabile del progetto, individua l'esperto da incaricare e, verificata la disponibilità finanziaria, stipula con lui specifico contratto prestazione d'opera o convenzione. Il contratto può essere revocato in qualsiasi momento per motivate e giustificate esigenze dell'istituzione scolastica.

Articolo 4 – Misura dei compensi

La misura del compenso orario lordo ovvero di quello forfetario per le prestazioni, effettuate dal personale estraneo alla scuola, è fissata dal Consiglio di Istituto e non può superare quella prevista dalla normativa vigente (si fa riferimento, ad esempio, a quanto stabilito dal Ministero del Lavoro e della previdenza sociale per i programmi finanziati dal Fondo sociale europeo). Prestazioni di particolare rilievo e/o prestigio saranno valutate di volta in volta.

Articolo 6 – Doveri e responsabilità dell'esperto

L'esperto destinatario del contratto di prestazione d'opera deve assumere nei confronti dell'Istituzione scolastica i seguenti impegni:

- Predisporre il progetto specifico di intervento in base alle eventuali indicazioni e richieste della scuola;
- Definire con la scuola il calendario delle attività e concordare con la scuola ogni eventuale variazione.

L'esperto è responsabile di eventuali danni causato all'immobile, agli arredi, agli impianti da qualsiasi azione od omissione dolosa o colposa a lui direttamente imputabili.

In base al contratto d'opera, può svolgere la propria attività in appoggio agli insegnanti, durante l'attività didattica curricolare, e in tal caso la responsabilità sugli alunni rimane a carico degli insegnanti, oppure può gestire direttamente corsi di insegnamento aggiuntivi, assumendo tutte le responsabilità connesse alla vigilanza degli alunni.

In ogni caso, l'esperto è tenuto a rispondere direttamente all'Istituzione scolastica per ogni intervento connesso all'incarico.

L'Istituzione scolastica provvede limitatamente al periodo dell'incarico alla copertura assicurativa contro gli infortuni derivanti da responsabilità civile alle stesse condizioni e limiti previsti per il personale docenti della scuola.

Il segretario.....

Il presidente.....